

EMPOLI 2019

N° verbale 150

Il giorno Mercoledì 17 Maggio 2019 alle ore 17,00 si è svolta nella sede dell'Associazione di volontariato "Il Delfino Azzurro ODV " in via del Pozzo di Avane16 Empoli, l'assemblea straordinaria dei soci per approvare a norma dell'articolo 10 dello statuto vigente la proposta di integrazione statutaria in conseguenza all'entrata in vigore della legge 117/2017.

Si mette ai voti la bozza dello statuto conforme alla 117/2017

Presenti N° 32

Votanti N° 32

Favorevoli N° 32

Contrari nessuno

L'assemblea approva

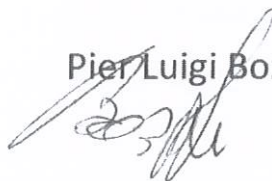
Si da mandato al Presidente di depositare l'atto all'agenzia delle entrate e comunicare l'avvenuto cambiamento alla città metropolitana.

Si chiude ,dopo aver approvato all'unanimità alle ore 18,20.

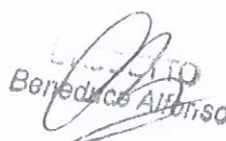
Sono presenti i sette componenti del C.d.A ed i due revisori dei conti.

Il Presidente

Pier Luigi Bozzi



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO DISTrettUALE DI EMPOLI
Atto n° 60 del 17 5 2019 n°
Serie 3-N 01 di 2019 euro


Benedico Albriso

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«IL DELFINO AZZURRO ODV»

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione «Il Delfino Azzurro ODV» di seguito denominata l'Associazione, svolge la propria attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Empoli, e potrà costituire, sul territorio italiano, filiali, unità locali, sedi di rappresentanza, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2050.

Art. 4 – Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere Soci dell'Associazione:

- Tutti i cittadini che condividono gli scopi dell'Associazione.
- Tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che per capacità, attitudine e professionalità, possono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale

Coloro che intendono associarsi devono possedere il requisito della buona condotta morale e civile.

Il Socio è tenuto all'osservanza dell'Atto costitutivo e dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione avviene tramite il versamento di una quota annua determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di

ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 10 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli soci hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli soci hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Art. 5 – Recesso – Esclusione

I Soci possono recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito alla richiesta.

L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea ordinaria e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Sono causa di esclusione:

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali
- Il compimento di atti che risultino gravemente pregiudizievoli degli interessi e dell'immagine dell'Associazione.

Il Socio receduto o escluso, o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione, nulla può vantare dalla stessa o del relativo patrimonio.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 – Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci:

- 1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 Codice del Terzo Settore);*
- 2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del Terzo Settore);*
- 3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 Codice del Terzo Settore)*

L'Associazione ha in particolare come scopo:

- l'azione di solidarietà sociale volta ad alleviare disagi, solitudine, emarginazione, senso di abbandono;
- quindi azione mirata alla persona anziana e/o portatrice di handicap in genere sia che viva in abitazione autonoma o che sia ospite di Case di Riposo pubbliche o private, per risollevare lo spirito, per potenziare le capacità residue, fisiche e mentali, attraverso spazi e strumenti che verranno via via programmati anche con le strutture dove saremo presenti, e con gli anziani stessi che saranno interessati ai nostri progetti, nei quali sono sempre inserite attività ricreative, aggregative e culturali, come teatro, musica, turismo, e quant'altro possa essere utile e di gradimento per una migliore qualità della vita;
- Sviluppo di progetti di solidarietà nazionale ed internazionale a favore di persone in particolari condizioni di necessità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- Le quote di adesione annuali, stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- i contributi derivanti dalle attività di interesse generale dall'Associazione, indicate nel presente statuto di cui all'articolo 5 Codice del terzo settore;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Art. 8 – Bilancio Consuntivo

Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere il Bilancio Consuntivo di ogni Esercizio e comunicarlo al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria dei Soci, che dovrà essere convocata, per discuterlo ed approvarlo entro il 30 aprile di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo di ogni Esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, dovrà essere corredato da una Relazione illustrativa sulla gestione economico-finanziaria. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 9 – Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Presidente

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che siano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 5 (cinque) giorni. Le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci. L'Assemblea è sovrana. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di due terzi dei Soci iscritti. La convocazione – *contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno* – può avvenire con lettera, inviata almeno 7 giorni prima della data della riunione, oppure per motivi di urgenza, a mezzo fax, posta elettronica, telefono o foglio informativo dell'Associazione.

L'Assemblea può essere: Ordinaria e Straordinaria.

- Ordinaria: è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo
- Straordinaria: è convocata obbligatoriamente per modifiche da apportare allo Statuto, oppure per discutere di questioni importanti che riguardino l'attività dell'Associazione come la fusione, trasformazione o scioglimento.

L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza, su tutti gli argomenti posto all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Soci iscritti. È ritenuta valida solo una delega a persona.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione dei soci;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*

delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette), nominati dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione. La convocazione del CdA può avvenire con lettera, inviata almeno 7 giorni prima della data della riunione, oppure per motivi di urgenza, a mezzo fax, posta elettronica o telefono e può avvenire a cura del Presidente, Vice

Presidente o 3 (tre) componenti il Consiglio di Amministrazione. La presenza minima per la validità di svolgimento della riunione del Consiglio è di metà più uno dei componenti. Le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione:

- Determina ogni anno l'ammontare o la variazione della quota di adesione
- Predispone il Bilancio Consuntivo e preventivo proponendolo all'approvazione dell'Assemblea
- Provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria amministrazione dell'Associazione, ed anche a quella straordinaria.

Restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma del presente Statuto e di legge, sono riservate all'Assemblea.

Il Presidente:

- Ha il potere di firma e rappresenta l'Associazione in ogni rapporto con i terzi
- Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione
- Sovrintende alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
- Conferisce deleghe e procure ad Amministratori o a terzi per l'esecuzione di atti deliberati
- Conferisce incarichi di responsabilità per la gestione di settori di attività dell'Associazione
- Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti soci: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori

La vigilanza contabile sull'amministrazione dell'Associazione è esercitata dal Collegio dei Revisori che è composto da n. 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) supplente, nominati dall'Assemblea e dura in carica 3 anni come il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Il patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 – I Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei *soci*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di *amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente

Art. 15 – Volontari e lavoratori

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri soci.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.